

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 313

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria  
dei cartoni animati per la televisione

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia (e nel mondo) il consumo di cartone animato è in prevalenza televisivo, con il 70 per cento di quota parte; seguono il mercato dell'*home video*, in forte crescita, con il 25 per cento, e la distribuzione cinematografica, con il 5 per cento.

Delle circa 30 mila ore annue di programmazione televisiva di cinema di animazione consumate dall'insieme dei Paesi europei, l'Italia assorbe da sola più di 6 mila ore e di esse meno del 2 per cento è di produzione italiana. Il 90 per cento dei programmi di *cartoon* trasmessi in Italia proviene da Paesi extraeuropei (prevalentemente USA e Giappone).

Da Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Spagna — dove il *cartoon* è una consolidata e lucrosa industria — giungono pressanti richieste di personale specializzato; la Walt Disney, la Warner Bros e altri produttori statunitensi hanno creato studi

a Parigi e a Dublino, offrendo la possibilità di inserimento a disegnatori e scenografi europei; il regista e produttore statunitense Spielberg ha realizzato due dei suoi ultimi lungometraggi a Londra; nella maggior parte dei Paesi dell'Europa orientale il cartone animato è stato, e in parte ancora è, un'industria di Stato; in Italia, nonostante le grandi potenzialità, il cinema di animazione nazionale è misconosciuto, non sostenuto e del tutto sottovalutato quale settore produttivo di un *made in Italy*.

In un mercato globale caratterizzato da una domanda in costante crescita, tale da spingere ultimamente le *majors* cinematografiche statunitensi a creare propri studi di produzione di *cartoon*, questo è il momento giusto per avviare lo sviluppo di una industria italiana competitiva che, sino dall'inizio, avrà la necessità di assorbire nel più breve tempo possibile centi-

naia di diplomati degli istituti artistici, qualificandoli presso scuole professionali specifiche.

Ma non solo. Legato all'industria del *cartoon* c'è un ulteriore mondo del lavoro in fase di esplosione nel cosiddetto « villaggio globale »: il multimediale, che sta invadendo gli ambiti dello studio, del lavoro e del divertimento quotidiani. Nascono nuove società che sviluppano e commercializzano siti INTERNET, intrattenimento, informazione e formazione *on line*, *software* per *cd-rom*, video e progetti multimediali-interattivi. Secondo uno studio commissionato negli Stati Uniti dall'*Empire State Development Corporation*, queste nuove società impiegano ormai più personale di tutto il settore della televisione e dell'editoria tradizionale di libri e di giornali. E della realtà multimediale, interdisciplinare, il *cartoon* e l'animazione grafica sono uno dei cardini. Non a caso il piano europeo MEDIA destina una notevole parte delle sue risorse finanziarie alla riorganizzazione e allo sviluppo del settore del cartone animato in Europa.

Se tutto quanto esposto ha un senso, per favorire la creazione di studi e di centri di produzione è indispensabile che lo Stato predisponga una norma mirata a tale fine, coordinando pubblico e privato, in uno stretto rapporto tra finalità sociali e imprenditoriali. Non c'è nulla da inventare, basta consultare le leggi esistenti e collaudate in altri Paesi europei, Francia in testa.

I principi cui si ispira la presente proposta di legge sono stati elaborati dal dottor Sergio Patrich, esperto di cinematografia specializzata e di cartone animato, che ha adattato alle esigenze italiane del settore la normativa francese: specificamente, *Le Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels* (COSIP), creato nel 1984 e attualmente regolato dal decreto n. 95-110 del 2 febbraio 1995, che ha lo scopo di favorire la produzione di opere audiovisive destinate alla diffusione su reti televisive francesi.

Il Fondo di sostegno all'industria del cartone animato per la televisione ha lo scopo di favorire anche in Italia la pro-

duzione di un genere di programmi « familiari », che rappresenta attualmente almeno il 30 per cento del mercato mondiale dell'audiovisivo.

Per quanto riguarda i lungometraggi in cartoni animati, questi non vengono presi in considerazione dalla presente proposta di legge poiché rientrano nella normativa che regola il settore cinematografico, che prevede incentivi e sostegni economici a carico del bilancio dello Stato e dalla quale sono escluse le produzioni di cartoni animati destinati alla televisione.

Mentre lo Stato italiano ha stanziato e stanziava migliaia di miliardi di lire per la creazione di qualche migliaio di posti di lavoro, la presente proposta di legge crea opportunità reali di lavoro senza aggravii di bilancio, come specificato all'articolo 12. E, poiché le attività che interagiscono nella produzione del cartone animato sono molteplici, sarà possibile inserire anche giovani provenienti da studi non artistici e utilizzare autori e personale tecnico di quell'industria cinematografica italiana, che ormai è « in coma ».

Vale la pena ricordare alcuni dati: la produzione italiana annua di *cartoon* è di alcune decine di ore, quella francese di circa mille; uno studio di realizzazione di cartoni animati in Italia è composto da circa dieci unità, con punte eccezionali di trenta-quaranta, nei Paesi europei si superano anche le trecento unità; nel sud-est asiatico si va dalle trecento alle millecinquecento unità.

Una mozione approvata all'unanimità dal Senato della Repubblica il 2 ottobre 1995 evidenziava i pericoli connessi ad un uso non corretto della televisione da parte dei bambini e alla diffusione di programmi « a rischio » e impegnava il Governo ad attivarsi in iniziative legislative che regolamentassero i programmi televisivi destinati all'infanzia. In perfetta sintonia con essa, la presente proposta di legge incentiva la produzione nazionale di cartoni animati di qualità con particolare attenzione per le opere di espressione originale italiana (che facciano, cioè, riferimento ad usi, costumi, tradizioni e cultura nazionali).

La proposta di legge, nell'istituire il Fondo di sostegno all'industria del cartone animato destinato alla televisione e gestito da un'apposita Agenzia, prevede che esso sia articolato con le seguenti modalità:

a) gli aiuti selettivi di « investimento » sono riservati alle nuove imprese sulla base della qualità dei progetti e non della disponibilità patrimoniale;

b) gli aiuti automatici di « reinvestimento » riguardano i produttori che hanno già prodotto e trasmesso *cartoon* sulle reti televisive italiane; tale diffusione permette loro di ottenere, a determinate condizioni, l'apertura di un « conto automatico » utilizzabile sotto forma di sovvenzioni di reinvestimento, al fine di finanziare la produzione (o la preparazione) di nuovi cartoni animati;

c) gli aiuti di « reinvestimento complementare » sono destinati alle imprese che hanno esaurito la loro capacità di reinvestimento o che non hanno accesso al meccanismo degli aiuti selettivi; tali imprese possono così beneficiare di anticipi sul sostegno automatico che avranno a loro disposizione l'anno o gli anni successivi;

d) gli aiuti alla promozione concorrono al finanziamento delle spese di doppiaggio, edizione, sottotitolazione in lingua straniera, traduzioni, e sono destinati alla realizzazione di *promo* e di presentazioni per promuovere, far conoscere e sostenere

produttori e opere italiane sul mercato internazionale del *cartoon*.

Inoltre, tra le competenze dell'Agenzia, è prevista la concessione di ulteriori aiuti:

1) aiuti per i numeri zero, che assicurano in parte i rischi dei progetti particolarmente innovativi o complessi condividendo i costi, con riferimento alla creazione e alla realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

2) aiuti per le opere prime, che supportano totalmente nuovi autori non ancora affermati o nuove imprese di produzione nella loro realizzazione;

3) aiuti e iniziative di formazione professionale, (con il concorso delle regioni e degli enti locali) a sostegno degli studi di produzione e delle scuole che avviano giovani alle varie professionalità del cartone animato;

4) aiuti alle nuove tecnologie, per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche per la realizzazione dei *cartoon*, all'informatizzazione e alla industrializzazione degli studi, allo sviluppo dei sistemi, dei nuovi supporti di diffusione, eccetera;

5) aiuti alla sceneggiatura (*script* e *story-board*), accessibili all'autore senza che vi sia un accordo preliminare con un produttore o con una emittente televisiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo eroga:

*a)* aiuti selettivi di investimento alle imprese di produzione che non sono titolari di un conto istituito a loro nome presso la Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:

1) alla produzione di cartoni animati. Gli aiuti non possono essere concessi per la produzione di serie di episodi o di numeri unici, la cui durata complessiva superi le cinque ore;

2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

*b)* aiuti automatici di reinvestimento alle imprese di produzione che siano titolari di un conto istituito a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:

1) alla produzione di cartoni animati;

2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

*c)* aiuti di reinvestimento complementare che vengono concessi:

1) ad imprese di produzione che sono titolari di un conto istituito a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2, e che hanno esaurito la loro capacità di reinvestimento;

2) ad imprese di produzione che non siano titolari di un conto intestato a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2, per la produzione di serie di episodi o di numeri

unici la cui durata complessiva superi le cinque ore;

*d)* aiuti di promozione a imprese di produzione e di distribuzione in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Tali aiuti concorrono al finanziamento delle spese per i supporti tecnici delle imprese impegnate nella promozione e nella vendita all'estero dei cartoni animati prodotti, in conformità alle condizioni di cui alla presente legge.

3. Gli aiuti di cui alla lettera *c)* del comma 2 costituiscono anticipi, parzialmente rimborsabili tramite compensazione, sulle somme che le imprese di produzione hanno a loro disposizione nell'anno o negli anni successivi, ai sensi dell'articolo 6.

4. Gli aiuti di cui alla lettera *d)* del comma 2 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli aiuti eccedenti tale soglia costituiscono anticipo, da rimborsare con i proventi delle vendite realizzate all'estero. Tali aiuti sono erogati previo parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante:

*a)* le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso degli aiuti di cui al comma 2, lettera *c)*. L'ammontare di ciascun anticipo non può essere inferiore ad un minimo stabilito anno per anno;

*b)* le modalità di attribuzione degli aiuti di cui al comma 2, lettera *d)*, nonché norme per la composizione della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

## ART. 2.

1. È istituita l'Agenzia italiana per il cartone animato, di seguito denominata « Agenzia ». Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, con proprio decreto, agli adempimenti necessari alla istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia.

## ART. 3.

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese di produzione:

a) che hanno sede in Italia;

b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;

c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti al di fuori dell'Unione europea;

d) che sostengono direttamente o condividono solidalmente l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera, e ne garantiscono il buon esito.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le imprese di produzione in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo che non sono controllate da una società o emittente televisiva, né da imprese di produzione titolari di un conto intestato a loro nome presso l'Agenzia.

## ART. 4.

1. Possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, i cartoni animati che:

a) sono destinati in prima programmazione ad una emittente televisiva ita-

liana nazionale o locale, via etere, via cavo o via satellite, assoggettata all'imposta di cui all'articolo 12;

*b)* sono finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dell'impresa di produzione per un ammontare non inferiore al 5 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, non inferiore al 5 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese; esso, comunque, non include gli aiuti erogati ai sensi della presente legge, né i versamenti in valuta effettuati in esecuzione dei contratti di associazione alla produzione. Tale condizione non è richiesta per gli aiuti relativi alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

*c)* sono oggetto della partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera *a)* con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana;

*d)* sono realizzati essenzialmente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o risiedono in Italia da più di cinque anni.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2:

*a)* i cartoni animati prodotti, per intero o comunque per una quota non inferiore all'80 per cento del costo complessivo, da imprese di produzione aventi sede in Italia, qualora le relative spese di produzione siano effettuate in Italia per oltre il 50 per cento del costo complessivo;

*b)* i cartoni animati di coproduzione internazionale per i quali la quota italiana è inferiore all'80 per cento del costo complessivo, a condizione che la partecipa-

zione italiana non sia inferiore al 30 per cento del loro costo complessivo e le spese di produzione siano effettuate in Italia per almeno il 30 per cento del costo complessivo.

ART. 5.

1. La concessione degli aiuti di investimento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), è disposta con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, previo parere della commissione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la commissione per il finanziamento all'industria dei cartoni animati, di seguito denominata « commissione ». Le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. La commissione è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché da quattro personalità nominate, per la durata di tre anni, dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelte in ragione della loro competenza specifica.

3. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, determina, altresì, l'ammontare dell'aiuto e le modalità della sua concessione, nonché la procedura e la documentazione relative alla concessione dell'aiuto.

4. L'impresa di produzione deve ottenere, entro un anno dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1; tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su richiesta dell'impresa, motivata da ragioni di particolare rilievo. Alla scadenza della proroga e in caso di mancata autorizzazione, l'impresa decade dalla concessione dell'aiuto.



## ART. 6.

1. Possono beneficiare degli aiuti di reinvestimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le imprese di produzione che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. Su tale conto sono registrate le somme calcolate a loro credito in funzione di opere già prodotte, denominate « opere di riferimento », e che possono essere loro concesse per l'ideazione, la preparazione e la produzione di nuove opere, denominate « opere di reinvestimento ».

2. L'Agenzia redige, ogni anno, una lista delle opere di riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, e che sono state trasmesse per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle emittenti televisive di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera *a*).

3. Le opere che non sono state trasmesse entro un anno dall'accettazione della loro versione definitiva da parte di una emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta ai sensi del comma 2 l'anno successivo alla scadenza del termine.

4. Le opere finanziate per mezzo del contributo congiunto di piú emittenti televisive, sono iscritte nella lista di cui al comma 2 solo previa accettazione della loro versione definitiva da parte di tutte le predette emittenti.

5. Le modalità relative all'iscrizione delle opere prodotte nella lista delle opere di riferimento sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5.

6. La somma iscritta sul conto dell'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento è determinata moltiplicando la durata dell'opera, espressa in minuti, per un valore convenzionale, denominato « minuto di trasmissione ». Il valore del minuto di trasmissione è dato dal rapporto tra l'ammontare dei crediti destinati agli aiuti di reinvestimento e la durata complessiva delle opere iscritte nella lista, corretta da un coefficiente equilibratore, fissato annualmente

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione all'ammontare dei costi orari italiani di realizzazione dei cartoni animati.

7. Qualora un'impresa di produzione realizzi simultaneamente, partendo da elementi tecnici e artistici comuni, due opere, di cui una destinata a una prima visione cinematografica e l'altra, avente maggiore durata, destinata ad una prima trasmissione televisiva, solo la differenza di durata tra le due opere è presa in considerazione per il calcolo delle somme iscritte sul suo conto.

8. La somma di cui al comma 6 è maggiorata del 25 per cento qualora le opere iscritte nella lista di cui al comma 2:

a) facciano riferimento alle tradizioni, ai costumi e alla cultura nazionale;

b) siano state oggetto di spese di produzione integralmente effettuate in Italia.

9. La somma di cui al comma 6 è iscritta sul conto dell'impresa di produzione, solo qualora sia pari o superiore ad un ammontare determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. In caso di coproduzione, le somme calcolate sono iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in proporzione alla sua partecipazione alla produzione dell'opera; le imprese interessate possono tuttavia richiedere all'Agenzia che le somme siano iscritte sul conto di una sola di esse, purché questa sia indipendente da qualsiasi società o emittente televisiva.

11. All'inizio di ogni anno, l'Agenzia notifica a ciascuna impresa di produzione la situazione del conto aperto a suo nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento determinata deve essere utilizzata per la produzione di un'opera di reinvestimento entro il se-

condo anno successivo a quello della notifica; in caso contrario, l'impresa decade dalla possibilità di ottenere il versamento dell'aiuto corrispondente.

12. In caso di trasformazione della forma sociale, di fusione o di scissione dell'impresa o di aumento di capitale, le imprese richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio di tre mesi dall'iscrizione di tali variazioni nel registro delle imprese, una corrispondente variazione del conto. In caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura del conto.

#### ART. 7.

1. Il versamento degli aiuti alla produzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, numero 1), *b)*, numero 1), e *c)*, è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle autorizzazioni sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. Gli aiuti sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione per l'opera considerata.

2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica del rispetto dei criteri di concessione dell'aiuto richiesto; essa indica, altresì le modalità di versamento dell'aiuto.

3. L'autorizzazione definitiva di cui al comma 1 deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento; in caso contrario, l'ammontare di esso deve essere restituito all'Agenzia. In casi eccezionali e su domanda motivata dell'impresa di produzione il termine predetto può essere prorogato di un anno. L'autorizzazione definitiva è rilasciata dopo il completamento dell'opera.

#### ART. 8.

1. Le modalità degli aiuti alla ideazione e alla preparazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero

2), e lettera *b*), numero 2), sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le modalità di attribuzione degli aiuti, nonché le condizioni e la documentazione richieste.

2. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2), è subordinato all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 2), è disposto dal direttore dell'Agenzia, ed è effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione di cui all'articolo 6.

4. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'impresa di produzione deve richiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 7 entro un anno dalla notifica della delibera di versamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario, l'impresa deve restituire all'Agenzia l'aiuto ricevuto. In casi eccezionali e su domanda motivata dell'impresa, il termine predetto può essere prorogato di sei mesi.

#### ART. 9.

1. L'ammontare complessivo degli aiuti concessi per una stessa opera ai sensi dell'articolo 1 non può superare il 40 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 40 per cento della partecipazione italiana.

2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 non può, salvo deroga accordata dal direttore dell'Agenzia per eccezionali motivi, avere come effetto che l'insieme degli aiuti finanziari concessi dallo Stato o da enti pubblici alla medesima opera superi il 50 per cento del costo complessivo di essa o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.

#### ART. 10.

1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui alle lettere *b*)

e c) del comma 2 dell'articolo 1, o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui all'articolo 6, comma 2, il direttore generale dell'Agenzia chiede il parere della commissione.

#### ART. 11.

1. I titoli di testa delle opere che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 1, e tutti i documenti relativi alla promozione di esse, devono riportare la seguente dicitura: « con il concorso del Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione ».

#### ART. 12.

1. Il Fondo è alimentato dal gettito di un'imposta versata nella percentuale stabilita ai sensi del comma 2, sugli introiti delle emittenti via etere, via cavo e via satellite, pubbliche e private, titolari di concessioni e di autorizzazioni in Italia, derivanti da canoni, abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e attività similari.

2. La percentuale destinata al finanziamento del Fondo ai sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 13.

1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di cartoni animati destinati alla diffusione da parte delle emittenti italiane:

a) aiuti per i numeri zero, destinati a coprire parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

b) aiuti per le opere prime, destinati a sostenere i costi totali delle opere dei

nuovi autori e delle nuove imprese di produzione;

*c)* aiuti e iniziative di formazione professionale, da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole di formazione ed avviamento professionale nel settore del cartone animato;

*d)* aiuti per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche per la utilizzazione dei cartoni animati, all'informaticizzazione e alla industrializzazione degli studi, nonché allo sviluppo di nuove tecniche di produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di diffusione;

*e)* aiuti alla sceneggiatura, accessibili all'autore anche senza che vi sia un accordo preliminare con una impresa di produzione o con una emittente televisiva.

2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla delibera del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. La concessione degli aiuti di cui alla lettera *e)* del comma 1 ha luogo sentito il parere di una commissione di lettura composta da quattro membri, esperti nel settore del cartone animato, nominati dalla commissione per la durata di un anno, ed il cui mandato è rinnovabile.

#### ART. 14.

1. Le opere oggetto della presente legge la cui produzione è già iniziata alla data di entrata in vigore della medesima possono essere iscritte nella lista delle opere di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 6, purché esse siano conformi alle condizioni di cui all'articolo 4.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0041460\*